

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 17 febbraio 2004, n. 594

Il rinnovo dell'organo elettivo, verificatosi nelle more del giudizio, comporta l'improcedibilità del ricorso elettorale per sopravvenuto difetto di interesse.

Omissis.

Ritenuto e considerato, in diritto, che:

- l'orientamento giurisprudenziale della Sezione è nel senso della improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso elettorale qualora, nelle more del giudizio, sia trascorso il periodo di durata dell'organo elettivo o lo stesso sia stato sciolto per qualsiasi altra causa, anticipatamente, per ragioni differenti dall'annullamento giurisdizionale, venendo meno in tale caso, per i ricorrenti, ogni interesse connesso alla composizione dell'organo, quale derivante dalla tornata elettorale cui si riferisce l'impugnazione (per tutte, C.d.S., Sez. V, n. 741 del 26 giugno 1993; n. 1544 del 21 dicembre 1992);

Omissis.